L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI
DIREZIONE GENERALE

Prot. 83362/RU Roma, 10 febbraio 2023

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286, nel quale è previsto che, con determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabiliti tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica, dei dati relativi alle contabilità, tra gli altri, degli operatori qualificati come operatori professionali – oggi, destinatari registrati - ed esercenti depositi commerciali, concernenti l'attività svolta nel settore degli oli minerali, dell'alcole e delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti, a norma degli articoli 8, 25, 29, 61 e 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (nel seguito *TUA*);

VISTE, in particolare, le determinazioni direttoriali prot. 1494 del 26 settembre 2007, prot.1495 del 26 settembre 2007, prot. 25499 del 26 settembre 2008, prot. 52047 del 21 novembre 2008, prot. 12695 del 28 gennaio 2009, prot. 33694 del 6 marzo 2009 e prot. 86767 del 20 luglio 2009 con le quali, in attuazione del predetto articolo 1, comma 1, lettera a), del D.L. n. 262/06 è stato, tra l'altro, stabilito che i dati di contabilità, sono inviati:

a) dai destinatari registrati di cui all'articolo 8 del TUA, con frequenza mensile, entro il 5° giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento;
b) dagli esercenti depositi commerciali di cui all'articolo 25, comma 1, del TUA aventi una capacità complessiva inferiore a 100 metri cubi, con frequenza annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento;
c) dagli esercenti depositi commerciali, opifici di trasformazione o elaborazione e gli opifici di condizionamento di alcole e di bevande alcoliche di cui all'articolo 29, comma 1, del TUA aventi una capacità complessiva inferiore a 100 ettolitri idrati, con frequenza annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento;
d) dagli esercenti depositi commerciali di oli lubrificanti e bitumi di petroli di cui all'articolo 62, comma 7, del TUA, aventi una capacità complessiva inferiore a 10 metri cubi, con frequenza annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento;

CONSIDERATO che la decorrenza degli obblighi per i soggetti di cui alle predette lettere b), c), d) nonché per i destinatari registrati che svolgono attività nel settore del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, è stata differita, da ultimo, al 1° gennaio 2023, con determinazione prot. 494575 del 24 dicembre 2021;

VISTA la determinazione direttoriale prot. 138764 del 10 maggio 2020, e s.m.i., con la quale è stato disciplinato l'obbligo di utilizzo dell'e-DAS per la circolazione nel territorio

dello Stato della benzina e del gasolio usato come carburante assoggettati ad accisa e denaturati per uso agricolo nonché degli altri prodotti energetici, trasferiti sfusi, in particolare, verso depositi commerciali;

VISTA la determinazione direttoriale prot. 392138 del 31 agosto 2022 con la quale, in diretta esecuzione articolo 1, comma 1078, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, tra gli indici specifici da prendere in considerazione ai fini della valutazione dell'inoperatività dei depositi commerciali di stoccaggio ivi contemplati è stato incluso l'indice di rotazione mensile inferiore a 0,02, per ciascun prodotto energetico detenuto ed oggetto di separata contabilizzazione, eccettuati i GPL;

CONSIDERATO che le trasmissioni telematiche dei dati di contabilità relative alla presa in carico ovvero allo scarico dei prodotti energetici oggetto di trasferimento tramite e-DAS costituiscono un riscontro, rispettivamente, dell'avvenuta ricezione ovvero dell'avvenuta spedizione dei suddetti carburanti da parte degli esercenti depositi commerciali;

CONSIDERATO che le trasmissioni telematiche dei dati della contabilità da parte dei depositi commerciali sono, altresì, necessarie per il calcolo del predetto indice di rotazione mensile al fine di evidenziare eventuali casi da sottoporre alla valutazione di inoperatività;

RITENUTO opportuno allineare la frequenza di invio delle trasmissioni telematiche da parte degli esercenti depositi commerciali di cui all'articolo 25, comma 1, del TUA aventi una capacità complessiva inferiore a 100 metri cubi a quella mensile degli esercenti depositi commerciali aventi capacità complessiva uguale o superiore a 100 metri cubi, al fine di renderle disponibili al sistema informativo dell'Agenzia con maggior tempestività e, quindi, per costituire una base di dati maggiormente integrata con quella costituita tramite gli e-DAS, ai fini di vigilanza sulla circolazione, sul deposito nonché su eventuali situazioni di inoperatività;

CONSIDERATO che tra i soggetti autorizzati ad operare quale destinatario registrato presso i propri depositi di prodotti energetici occorre distinguere tra esercenti depositi commerciali di cui all'articolo 25, comma 1, del TUA che estraggono nel territorio dello Stato i prodotti ricevuti in regime sospensivo e soggetti meri utilizzatori finali dei medesimi prodotti;

CONSIDERATO, altresì, che il destinatario registrato che esercisce un deposito commerciale di prodotti energetici, potendo ricevere in sospensione di accisa i prodotti che successivamente detiene ed estrae ad imposta assolta, è caratterizzato da un'operatività fiscale coincidente per tale specifico profilo a quella dei depositari autorizzati;

RITENUTO, pertanto, opportuno, per i destinatari registrati di prodotti energetici esercenti depositi commerciali, uniformare la tempistica di invio delle trasmissioni

telematiche dei dati di contabilità a quella giornaliera prevista per i depositari autorizzati dei medesimi prodotti;

RITENUTO, altresì, di confermare la decorrenza al 1° gennaio 2023 degli obblighi di cui alla citata determinazione prot. 494575 del 24 dicembre 2021 fornendo, altresì, ai soggetti obbligati un congruo periodo per l'adeguamento tecnico dei propri sistemi informatici;

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DETERMINA

ARTICOLO 1

Modalità di presentazione in forma telematica dei dati di contabilità da parte di taluni soggetti obbligati

1. L'esercente deposito commerciale di prodotti energetici di cui all'articolo 25, comma 1, del TUA autorizzato ad operare quale destinatario registrato trasmette, entro il giorno lavorativo successivo a quello di riferimento, i dati di cui all'articolo 2, comma 3, della determinazione direttoriale prot.1494 del 26 settembre 2007, nonché i dati relativi alle eventuali movimentazioni delle materie prime, dei semilavorati e degli altri prodotti energetici detenuti nel deposito.

2. L'esercente deposito commerciale di prodotti energetici, il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi o condizionati complessivamente inferiore a 100 metri cubi, trasmette mensilmente, entro il giorno dieci del secondo mese successivo a quello di riferimento, i dati di cui all'articolo 2, comma 3, della determinazione direttoriale prot.1494 del 26 settembre 2007.

3. Resta ferma la decorrenza al 1° gennaio 2023 dell'obbligo di invio dei dati di contabilità da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 1, 3 e 4 della determinazione direttoriale prot.86767 del 20 luglio 2009, con le frequenze ivi previste.

ARTICOLO 2

Disposizioni transitorie e finali

1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, ha efficacia dal 1° giugno 2023. Nelle more, il destinatario registrato continua a trasmettere i dati di contabilità con frequenza mensile, entro il quinto giorno lavorativo successivo al mese di riferimento.

2. Restano ferme la modalità di trasmissione dei dati di contabilità da parte del destinatario registrato di prodotti energetici che è utilizzatore finale presso il proprio deposito dei prodotti ricevuti in regime sospensivo.

3. Gli esercenti deposito commerciale di prodotti energetici di cui all'articolo 1, comma 2, della determinazione direttoriale prot.86767 del 20 luglio 2009, effettuano il primo invio dei dati di contabilità entro il 10 giugno 2023.

4. I destinatari registrati che svolgono attività nel settore del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra di cui all'articolo 1, comma 4, della determinazione direttoriale prot.86767 del 20 luglio 2009, effettuano il primo invio dei dati di contabilità entro l' 8 giugno 2023.

5. In prima applicazione dell'obbligo reso efficace secondo la modalità di cui ai commi 3 e 4, i dati inviati sono riferiti, oltre che al mese di riferimento, anche distintamente a ciascun mese anteriore con decorrenza dal mese di gennaio 2023.

6. I soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, della determinazione direttoriale prot.86767 del 20 luglio 2009, tenuti alla trasmissione dei dati di contabilità con frequenza annuale, effettuano il primo invio entro il 31 gennaio 2024.

7. Tenuto conto delle peculiarità insite nei rispettivi settori d'imposta, con successivi provvedimenti potranno essere definite modalità differenziate di trasmissione dei dati di contabilità per gli esercenti di cui all'articolo 1, commi 1 e 4, della determinazione direttoriale prot. 86767 del 20 luglio 2009.

Cons. Roberto Alesse

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93.